La Cassazione esclude la notifica diretta per posta

La notifica a mezzo posta e l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13278 del 28 maggio 2013

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 13278 del 28 maggio 2013, ha stabilito che è nulla la notifica degli atti fiscali nel caso in cui l'avviso lasciato dall'agente postale, che ne dà notizia con raccomandata con avviso di ricevimento, non riporta il numero civico presso il quale avrebbe cercato il contribuente.

Infatti, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte, con l'Ordinanza di cui sopra, ha accolto il ricorso di un contribuente che chiedeva la cassazione della sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, con cui, confermando la decisione di primo grado, veniva respinto il proprio atto di appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

La controversia è scaturita da una cartella di pagamento, emessa sulla base di provvedimento di irrogazione di sanzioni, di cui il contribuente ha chiesto l'annullamento eccependo un vizio di notifica, consistito nel mancato rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dalla legge e, segnatamente, dall'articolo 3 della Legge n. 892/1982 concernente la notificazione di atti a mezzo posta.

Infatti il messo notificatore aveva omesso di annotare quale fosse il numero civico dello stabile presso il quale aveva cercato il destinatario dell'atto, anche per colpa dell'Ufficio Finanziario che non aveva compiutamente indicato l'indirizzo del contribuente.

Più in particolare, i Giudici di appello si erano limitati a verificare che l'agente postale, alla cui attività andava riconosciuta efficacia probatoria fino a querela di falso, avesse curato i prescritti adempimenti, dando atto di avere "immesso avviso cassetta ingresso dello stabile in indirizzo".

In sede di Cassazione il ricorrente lamentava, invece, la mancata ricezione dell'atto e riteneva che le carenze di notifica fossero da imputare sia all'originario errore omissivo dell'Ufficio che non aveva compiutamente indicato l'indirizzo omettendo il numero civico, che ad un vizio del procedimento di notifica: l'agente postale, infatti, non aveva annotato nell'avviso di ricevimento il numero civico dello stabile nel quale si era concretamente introdotto.

La decisione veniva, pertanto, impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 890/1982, nonché dell'art. 6 della L. 212/2000.

Ebbene, diversamente dai giudici del merito, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, rinviando la causa per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Sicilia. Gli Ermellini hanno infatti attribuito estrema importanza alla completezza dell'avviso lasciato dall'agente delle poste al momento della notifica dell'atto tributario.

Sul punto i supremi giudici hanno ribadito che, nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa del destinatario, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che lì dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'agente postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.

L'ordinanza in commento si segnala, paradossalmente, più per quello che lascia ipotizzare che per quello che, esplicitamente, afferma.

In particolare, offre, lo spunto per una importante riflessione (cfr. M. Bruzzone "La notifica a mezzo posta è inesistente se manca il civico nell'avviso di ricevimento" in Corriere Tributario 29/2013) che merita di essere posta in evidenza in questo articolo.

Orbene, è opportuno prima di tutto segnalare che non vi è dubbio che quella delle notifiche a mezzo posta degli atti tributari è materia estremamente complessa e delicata, come dimostra la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che negli ultimi anni si è pronunciata sull'argomento.

La Suprema Corte nell'ordinanza n. 13278 del 28 maggio 2013, è tornata a pronunciarsi sulla notificazione a mezzo posta di atti tributari.

Preme in questa sede evidenziare che la soluzione interpretativa prospettata dagli Ermellini, è di estrema importanza e presuppone l'applicazione alle notifiche di atti tributari a mezzo posta della Legge n. 890 del 20 novembre 1982 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", ponendosi, in tal modo, in netto contrasto con la tesi, sostenuta in altre pronunce della stessa Corte, che, al contrario, ammette la spedizione diretta a mezzo posta di provvedimenti impositivi ed esattivi, senza l'intervento di un agente notificatore abilitato e senza la compilazione della relata di notifica, assumendo l'inapplicabilità né dell'art. 149 c.p.c., né, di conseguenza, delle più rigorose formalità prescritte dalla legge n. 890/1982 e l'operatività della disciplina regolamentare sull'ordinaria posta raccomandata, contenuta nel Decreto del Ministero delle comunicazioni del 9 aprile 2001 (cfr. Sentenza Cassazione n. 15746 del 19 settembre 2012).

Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, sebbene in realtà le sentenze dei giudici di legittimità non

abbiano specificatamente affrontato l'eccezione dell'inesistenza della notifica per posta diretta perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge, è evidente che viene a configurarsi un chiaro contrasto interpretativo: quale sarà la disciplina applicabile alle notificazioni a mezzo posta di atti tributari?

Avv. Maurizio Villani

Avv. Idalisa Lamorgese

Ordinanza n. 13278 del 28 maggio 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE – T

R.G.N. 25149/2011

Cron. 13278

Ud. 17.04.2013

Oggetto: IRPEF Cartella Sanzioni Notifica.

Dott. MARIO CICALA Presidente

Dott. MARCELLO IACOBELLIS Consigliere

Dott. ANTONINO DI BLASI Rel. Consigliere

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO Consigliere

Dott. ANTONELLO COSENTINO Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(...) residente in Pace del Mela, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. (...) elettivamente domiciliato in Roma, Via (...) presso lo studio dell'Avv.

RICORRENTE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei relativi Uffici, in Roma, Via (...)

CONTRORICORRENTE

AVVERSO

la sentenza n. 178/02/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Messina n. 02, in data 15.06.2010, depositata l'11 agosto 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2013, dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 25149/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – È chiesta la cassazione della sentenza n. 178.02.2010, pronunziata dalla CTR di Palermo – sezione staccata di Messina n. 02, il 15.06.2010, DEPOSITATA l'11 agosto 2010.

Con tale decisione la C.T.R. ha respinto l'appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato l'originario ricorso del contribuente contro la cartella.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, emessa sulla base di provvedimento di irrogazione di sanzioni, censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della Legge n. 890/1982 e 6 della Legge n. 212/2000.

3 – L'intimata Agenzia delle Entrate, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto della impugnazione.

3 bis – Con istanza 12.11.2012 il ricorrente ha chiesto la sollecita trattazione del ricorso, evidenziando e documentando l'avviso della procedura esecutiva in proprio danno.

4 – La questione, posta dal ricorso, attiene alla regolarità o meno della notifica dell'atto previo, sostenendosi che, avrebbero errato i Giudici di merito nel presupporne la legittimità, dal momento che, nel caso, non risultavano essere stati osservati tutti gli adempimenti richiesti.

I giudici di appello, in effetti, dopo avere constatato che il contribuente era residente in Pace del Mela Via (...) e che l'atto risultava indirizzata al "signor (...) via (...)", ha ritenuto legittima la notifica, avendo verificato che l'agente postale, alla cui attività andava riconosciuta efficacia probatoria fino a querela di falso, aveva curato i prescritti adempimenti, dando atto di avere "immesso avviso cassetta ingresso dello stabile in indirizzo".

Lamenta in questa sede il ricorrente che l'atto non risultava essergli pervenuto e che, d'altronde, le carenze di notifica erano connesse sia all'originario errore omissivo dell'Ufficio, che non aveva, compiutamente, indicato l'indirizzo omettendo il numero civico, sia pure a vizi del procedimento notificatorio, non risultando annotato dall'Agente Postale quale era il numero civico dello stabile nel quale si era, concretamente, introdotto.

4 bis – Il ricorso sembra fondato, alla stregua dei principi generali enunciati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 03/2010 e n. 258/2012, nonché, per quanto di rilievo in questa sede, dalla Corte di Cassazione, fra l'altro, con le sentenze n. 1224/1999 e n. 28856/2005; queste ultime, in particolare, hanno affermato che nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che là dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'Agente Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, con pronuncia di accoglimento per manifesta fondatezza.

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

La Corte,

Vista la relazione, il ricorso e la memoria 02.04.2013, nonché il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che alla stregua dei principi affermati

nelle richiamate e condivise pronunce, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza, e, per l'effetto, annullata l'impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Sicilia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Depositato in cancelleria il 28 mag. 2013

Il nuovo redditometro

"segue dalla pagina 32"

ABITAZIONE
- Abitazione principale
- Altre abitazioni
- Mutui
- Ristrutturazioni
- Intermediazioni immobiliari
- Collaboratori domestici
- Elettrodomestici
- Apparecchiature elettroniche
- Arredi
- Energia elettrica
- Telefonia fissa e mobile
- Gas

MEZZI DI TRASPORTO
- Automobili
- Minicar
- Caravan
- Moto
- Natanti ed imbarcazioni
- Aeromobili
- Mezzi di trasporto in leasing o noleggio

ASSICURAZIONI
- Responsabilità civile
- Incendio e furto
- Vita
- Danni
- Infortuni
- Malattia
- Altro

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
- Obbligatori
- Volontari
- Previdenza complementare

ISTRUZIONE
- Asili Nido
- Scuola per l'Infanzia
- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria
- Corsi di lingue straniere
- Soggiorni studio all'estero
- Corsi universitari
- Tutoraggio, corsi di preparazione agli esami
- Scuole di specializzazione
- Master
- Canoni di locazione per studenti universitari

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE E CURA DELLA PERSONA
- Cura della persona
- Attività Sportive
- Circoli Culturali
- Circoli Ricreativi
- Cavalli
- Abbonamenti Pay-Tv
- Giochi On-line
- Abbonamenti eventi sportivi e culturali
- Viaggi organizzati
- Alberghi
- Centri benessere
- Altri servizi per la cura della persona

ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE
- Oggetti d'arte o antiquariato
- Gioielli e preziosi
- Veterinarie
- Donazioni in denaro a favore di Onlus e simili
- Assegni periodici corrisposti al coniuge
- Donazioni effettuate

INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI
(separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente ed all'anno in stima)
- Fabbricati
- Terreni
- Natanti ed imbarcazioni
- Autoveicoli
- Motoveicoli
- Caravan
- Minicar
- Aeromobili
- Azioni
- Obbligazioni
- Conferimenti
- Quote di partecipazione
- Fondi d'investimento
- Derivati
- Certificati di Deposito
- Pronti contro termine
- Buoni Postali Fruttiferi
- Conti di deposito vincolati
- Altri prodotti finanziari
- Valuta estera
- Oro
- Numismatica

LE FAMIGLIE CONSIDERATE SONO OLTRE 22 MILIONI (PER COMPLESSIVI CIRCA 50 MILIONI DI SOGGETTI)

(Fonte: Agenzia delle Entrate)